



## **Ordinanza del Sindaco n. 2 del 29/01/2024**

**OGGETTO: DIVIETO PER I PROPRIETARI E DETENTORI DI CANI DI IMBRATTAMENTO MARCIAPIEDI O ALTRI SPAZI PUBBLICI CON DEIEZIONI LIQUIDE CANINE E OBBLIGO DI DILUIZIONE DELLE STESSE FINO AL 30/6/2024**

### **IL SINDACO**

**PREMESSO** che l'Amministrazione Comunale intende perseguire il raggiungimento di un equilibrato rapporto di convivenza uomo-animale, con la finalità di combattere il degrado nei luoghi pubblici o aperti al pubblico - in particolare strade, marciapiedi, piste ciclabili, piazze, parcheggi, parchi ed aree verdi - causato dalla presenza di deiezioni di cani, con conseguenti rischi per la salute della cittadinanza ed in particolare dei bambini, anziani e non vedenti;

**VALUTATO** che l'elemento essenziale, per il conseguimento degli obiettivi posti, è rappresentato dalla gestione responsabile degli animali, ovvero dalla conoscenza e dall'attuazione, da parte dei proprietari e/o detentori, di precisi obblighi e comportamenti;

### **RICHIAMATI**

- l'art. 35 co. 1 lett. a) del Regolamento di Polizia Urbana del Comune di San Casciano in Val di Pesa, approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 36 del 20.04.2009, che prevede il divieto per i proprietari o possessori di animali di "consentire che gli animali con deiezioni solide sporchino i marciapiedi o altri spazi pubblici. In caso si verificasse l'imbrattamento, i proprietari o chiunque li abbia in custodia devono provvedere alla immediata pulizia del suolo con mezzi idonei, come previsto dalla vigente normativa regionale";

- l'art. 22 della L.R. 20 ottobre 2009, n. 59 che prevede che "il responsabile del cane è tenuto a raccogliere le deiezioni solide degli stessi in tutti gli spazi pubblici. Nel caso di deiezioni all'interno di locali, il responsabile del cane ha l'obbligo di pulire e di risarcire gli eventuali danni";

### **CONSIDERATO**

- che sono pervenute numerose segnalazioni e lamentele da parte della cittadinanza in merito ai disagi derivati dalle deiezioni liquide ad opera di cani a ridosso di edifici, strade pubbliche, marciapiedi, passaggi, aree e giardini pubblici pavimentate;

- che tali comportamenti, oltre a pregiudicare il pubblico decoro e a deturpare i muri, angoli degli stabili e marciapiedi, rilasciano sgradevoli odori persistenti per le strade - in particolar modo nei periodi estivi e di scarse precipitazioni - e possono anche essere causa di potenziali pericoli di natura igienico sanitaria;

- che il proprietario e/o conduttore di un cane è sempre responsabile del controllo e della conduzione dell'animale;

- che le persone incaricate della custodia del cane, agevolmente e senza particolare aggravio, possono rimuovere le deiezioni liquide prodotte dai cani, semplicemente dotandosi di bottigliette, spruzzatori o altri contenitori di acqua da versare all'occorrenza;



**COMUNE SAN CASCIANO VAL DI PESA**  
Città Metropolitana di Firenze

**RICHIAMATA** la propria precedente ordinanza n. 25 del 12/10/2023 con la quale sono state adottate misure temporanee volte a contrastare il fenomeno dell'imbrattamento di marciapiedi con deiezioni liquide canine;

**DATO ATTO** che la sopracitata ordinanza prevedeva un periodo temporaneo e sperimentale terminato il 31/12/2023 che ha dato effetti positivi, permettendo un controllo più efficace e riducendo fortemente il fenomeno che l'ordinanza si proponeva di contrastare;

**RITENUTO** pertanto necessario prorogare l'efficacia della propria precedente ordinanza fino al 30/6/2024;

**VISTI**

- l'art. 50 del D. Lgs.18/08/2000, n. 267 ;
- la sentenza Cass. pen. Sez. II, 18/02/2015, n. 7082 ;
- il Regolamento di Polizia Urbana del Comune di San Casciano in Val di Pesa;

**ORDINA**

che **fino al 30 giugno 2024** ai conduttori di cani a qualsiasi titolo, in tutto i centri abitati del Comune di San Casciano in Val di Pesa:

- è fatto divieto di consentire che gli animali con deiezioni liquide sporchino i marciapiedi o altri spazi pubblici in ogni modo pavimentati. In caso si verificasse l'imbrattamento, i proprietari o chiunque li abbia in custodia devono provvedere alla immediata pulizia del suolo con mezzi idonei, come previsto dalla vigente normativa regionale;
- è fatto obbligo di munirsi di un contenitore con acqua - senza aggiunta di sostanze chimiche o detersivi - in quantità sufficiente per dilavare le deiezioni liquide dell'animale; tale contenitore dovrà essere esibito, su richiesta, ai soggetti incaricati al controllo dell'osservanza della presente ordinanza;

**SPECIFICA**

che il presente provvedimento **non si applica** nei confronti degli animali da guida per i non vedenti, i cani delle Forze armate, di Polizia, di Protezione civile e dei Vigili del fuoco nell'esercizio dell'attività istituzionale.

**AVVERTE**

che ai sensi dell'art. 7 bis del D. Lgs.18/08/2000, n. 267, per le violazioni della presente ordinanza si applica la sanzione amministrativa pecuniaria **da un minimo di 25 euro ad un massimo di 500 euro**;

che ai sensi dell'art. 16 della L. 24/11/1981, n. 689 è ammesso il **pagamento di una somma in misura ridotta pari a euro 50** oltre alle spese del procedimento;

che contro il presente provvedimento, può essere proposto ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 giorni e entro 120 giorni, decorrenti dalla notifica della presente.

**RICORDA**

che l'art. 35 co. 1 lett. a) del Regolamento di Polizia Urbana del Comune di San Casciano in Val di Pesa prevede il divieto per i proprietari o possessori di animali di "consentire che gli animali con deiezioni solide sporchino i



**COMUNE SAN CASCIANO VAL DI PESA**  
Città Metropolitana di Firenze

marciapiedi o altri spazi pubblici. In caso si verificasse l'imbrattamento, i proprietari o chiunque li abbia in custodia devono provvedere alla immediata pulizia del suolo con mezzi idonei, come previsto dalla vigente normativa regionale”;

che l'art. 22 della L.R. **20 ottobre 2009, n. 59** prevede “il responsabile del cane è tenuto a raccogliere le deiezioni solide degli stessi in tutti gli spazi pubblici. Nel caso di deiezioni all'interno di locali, il responsabile del cane ha l'obbligo di pulire e di risarcire gli eventuali danni”.

**DISPONE**

che il Comando di Polizia Municipale dell'Unione Comunale del Chianti Fiorentino sia incaricato, per quanto di rispettiva competenza, della vigilanza, controllo ed esecuzione della presente ordinanza;

che la presente ordinanza sia pubblicata all'Albo Pretorio del Comune di San Casciano in Val di Pesa e diffusa con ogni altro mezzo di comunicazione istituzionale;

che la presente ordinanza sia trasmessa ai soggetti di seguito indicati:

- Comando Polizia Locale Unione Comunale del Chianti Fiorentino;
- Stazione Carabinieri di San Casciano in Val di Pesa;
- Prefettura di Firenze.

Li, 29/01/2024

Il Sindaco  
*ROBERTO CIAPPI / ArubaPEC S.p.A.*  
(atto sottoscritto digitalmente)